

**CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E NUOVE IDENTITA' DI LAVORO (NIDIL CGIL) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAI PROPRI ISCRITTI SULLE PRESTAZIONI TEMPORANEE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223.**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

- **L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** con sede in Roma, via  
Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore  
centrale Organizzazione e Comunicazione interna, Rocco Lauria, giusta deliberazione  
del Consiglio di Amministrazione n. 42/2020;  
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

**E**

- **Nuove Identità di Lavoro (NIDIL CGIL)** con sede in Roma (RM) via  
Michelangelo Buonarroti 51, 00185, codice fiscale 97268020589 nella persona del  
legale rappresentante, sig. Borghesi Andrea, nato a ~~\_\_\_\_\_~~ (\_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_  
1972, codice fiscale ~~\_\_\_\_\_~~;  
(in appresso anche più brevemente "organizzazione sindacale" o "organizzazione");

**VISTI**

- l'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223 che ai commi 1 e 2 dispone che: 1. *Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Inps.* 2. *Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: "Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale". Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'INPS dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.*

- l'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che istituisce una nuova indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e l'art. 15 che introduce un'indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL);
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, per brevità, solo il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- la nota prot. n. 10636 in data 20/05/2019 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attestato l'aderenza da parte della Nuove Identità di Lavoro (NIDIL CGIL) ad una confederazione sindacale a carattere nazionale rappresentata nel CNEL;
- la determinazione presidenziale dell'INPS n. 48 del 3 maggio 2018;
- la deliberazione dell'INPS n. 42 in data 29 luglio 2020;
- 

## **CONSIDERATO**

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### ***Oggetto***

I lavoratori aventi titolo ai trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare, tramite l'Istituto, i contributi associativi all'organizzazione sindacale stipulante.

## **ARTICOLO 2**

### ***Modalità di riscossione***

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle prestazioni.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

## **ARTICOLO 3**

### ***Misura del contributo***

La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell'organizzazione comunicare tale misura percentuale all'INPS - Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione nonché ogni eventuale successiva variazione.

Nel contempo, la stessa organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

## **ARTICOLO 4**

### ***Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa***

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS. La delega alla riscossione, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, dovrà essere sottoscritta dal soggetto delegante, il quale dovrà allegare copia del proprio documento d'identità.

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno, l'organizzazione potrà presentare la delega alla riscossione della quota associativa anche in un momento successivo a quello di richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall'Istituto. Alla delega, sottoscritta dal soggetto delegante, dovrà essere allegata copia del documento d'identità del delegante.

L'organizzazione sindacale viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall'INPS e/o denominazione per esteso dell'organizzazione.

L'organizzazione deve custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'Istituto, contestualmente agli elenchi

relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione, i dati relativi alle deleghe alla riscossione delle quote associative rilasciate dai lavoratori e previste dall'art. 18 della Legge 223/1991.

Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare, attenendosi alle modalità sopra indicate, tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (art. 18 comma 3 Legge 223/1991).

Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro oppure direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L'organizzazione sindacale, a cui favore le trattenute siano state effettuate, si impegna a restituire ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'organizzazione è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima, non dovuta a seguito dell'intervenuto provvedimento di revoca o annullamento.

Ai fini della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento completo della prestazione richiesta.

## **ARTICOLO 5**

### ***Revoca della delega alla riscossione della quota associativa***

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'organizzazione competente.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le organizzazioni interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l'Istituto procederà, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione della revoca stessa, e alla comunicazione all'organizzazione revocata.

Nel caso in cui un'organizzazione sindacale presenti all'INPS una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'organizzazione interessata. Alla nuova delega dovrà essere allegata copia del documento d'identità.

L'organizzazione dovrà conservare entrambi gli originali firmati, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.

Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi

dell'art. 18, comma 3, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, la revoca e/o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'articolo 4, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso articolo 4.

La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, comma 3, attenendosi alle modalità indicate nell'articolo 4.

## **ARTICOLO 6**

### ***Modalità di versamento delle quote associative***

L'INPS verserà all'organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo articolo 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Le rimesse monetarie all'organizzazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'organizzazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al secondo comma dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

L'organizzazione sindacale s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

## **ARTICOLO 7**

### **Fornitura dati**

L'INPS mette a disposizione dell'organizzazione sindacale, sui servizi on line, - applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig" -, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell'organizzazione sindacale.

Mediante l'applicazione predetta, l'Istituto provvederà, inoltre, all'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convenzione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l'organizzazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell'area del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) "Servizi per i sindacati".

L'organizzazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.

L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'organizzazione tra le organizzazioni abilitate all'utilizzo dell'applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.

È fatto obbligo all'organizzazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11.

I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

## **ARTICOLO 8** **Costi**

L'Organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni a sostegno del reddito di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2021 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 24 febbraio 2021.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

gestione delega per singola prestazione	Euro 0,49
---	-----------

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione, a seguito della quale l'organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

## **ARTICOLO 9**

### ***Clausola di salvaguardia***

L'INPS è esonerato – e l'organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'organizzazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto l'organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai predetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

## **ARTICOLO 10**

### **Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione**

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione nei seguenti casi:

- in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'organizzazione e sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- qualora il servizio di riscossione delle quote associative diventi troppo oneroso per l'Istituto per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tal caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante;
- ovvero qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

L'organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'organizzazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'organizzazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'organizzazione e il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'organizzazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Tenuto conto che l'organizzazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'organizzazione;
- eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'organizzazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'organizzazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'organizzazione, indicati nel successivo articolo 11 in materia di protezione dei dati personali.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà al soggetto convenzionato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione della quota sindacale su prestazioni temporanee, a seguito della risoluzione della presente convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Ai fini della sottoscrizione della convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata "dichiarazione sostitutiva").

La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

## **ARTICOLO 11**

### ***Disposizioni in materia di protezione dei dati personali***

Lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione implica un trattamento di dati personali, in specie non riferibili anche alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE.

I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D. lgs. n. 101/2018 e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla

protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (art. 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni; ciascuna Parte, pertanto, provvede, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

L'organizzazione è consapevole dei controlli previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi (se c'è accesso ad uno o più servizi), previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle eventuali attività di controllo.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157; la Parti assumono l'impegno a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

## **ARTICOLO 12**

### ***Entrata in vigore, durata e recesso***

La presente convenzione, digitalmente sottoscritta, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre 60 giorni dal perfezionamento dell'iter di sottoscrizione della medesima convenzione.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre 2021.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell'organizzazione, per una sola volta per un ulteriore triennio. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al secondo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

firmato digitalmente da

**ANDREA  
BORGHESI**

CN =  
BORGHESI  
ANDREA  
C = IT

...que, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di giorni, a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

L'organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

### **ARTICOLO 13** **Revisioni e integrazioni**

La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

### **ARTICOLO 14** **Foro competente**

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

### **ARTICOLO 15** **Rinvio alla normativa vigente**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

### **ARTICOLO 16** **Oneri fiscali**

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'organizzazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F23 utilizzando il codice tributo 456T, il Codice Ente TJJT e la causale RP. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

Il Direttore centrale organizzazione e Comunicazione interna dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS)

Dr. Rocco Lauria

Firmato digitalmente da

**Rocco Lauria**

CN = Lauria Rocco  
C = IT

Il Legale rappresentante della Nuove Identità di Lavoro (NIDIL CGIL)  
Sig. Borghesi Andrea

Firmato digitalmente da

**ANDREA  
BORGHESI**

CN =  
BORGHESI  
ANDREA  
C = IT

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Nuove Identità di Lavoro (NIDIL CGIL) dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 *Oggetto*, ARTICOLO 2 *Modalità di riscossione*, ARTICOLO 3 *Misura del contributo*, ARTICOLO 4 *Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa*, ARTICOLO 5 *Revoca della delega alla riscossione della quota associativa*, ARTICOLO 6 *Modalità di versamento delle quote associative*, ARTICOLO 7 *Fornitura dati*, ARTICOLO 8 *Costi*, ARTICOLO 9 *Clausola di salvaguardia*, ARTICOLO 10 *Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione*, ARTICOLO 11 *Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*, ARTICOLO 12 *Entrata in vigore, durata e recesso*, ARTICOLO 13 *Revisioni e integrazioni*, ARTICOLO 14 *Foro competente*, ARTICOLO 15 *Rinvio alla normativa vigente*, ARTICOLO 16 *Oneri fiscali*.

Il Legale rappresentante della  
Nuove Identità di Lavoro (NIDIL  
CGIL)  
Sig. Borghesi Andrea

Firmato digitalmente da

**ANDREA  
BORGHESI**

CN =  
BORGHESI  
ANDREA  
C = IT